



Ministero dell'Istruzione
Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "Via Pascoli"
Via G. Pascoli, 256 - 47521 CESENA (FC) Tel. 0547611134
E-mail: fomm03100p@istruzione.it - fomm03100p@pec.istruzione.it
Sito web: www.viapascolicesena.edu.it
C.F. 90041180408 - C.U. UF219D
Tel Plessi: Calisese 0547314227 San Domenico 054729998

Circolare n. 8
Prot. n. vedere segnatura

Cesena, 13 Settembre 2022

Ai Docenti
Al personale ATA e DSGA
p.c. alle famiglie
Al Sito

Oggetto. Direttiva in materia di vigilanza sugli alunni e sulle alunne.

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni e sulle alunne è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. La presente pianificazione rientra pienamente rispetto a quanto già stabilito dalle Leggi, dai contratti, e dai Codici dello Stato italiano. Sono parte integrante della presente direttiva i protocolli di sicurezza contenenti le norme di comportamento e d'igiene per il contenimento della diffusione del Covid-19, redatti ai sensi delle norme emanate dal Ministero dell'Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Istituto Superiore di Sanità.

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.** Al dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta alla DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico. Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi **estraneo**, e **per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto.** Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

Ogni docente deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche non appartenenti alle classi assegnate al/alla docente, quando lo richiama l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

I collaboratori scolastici dovranno vigilare circa la **idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici**, non appena terminato l'ingresso degli alunni e dopo l'uscita di questi, e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a) del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche da parte del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza e questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.

Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate se opportuno dai riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): **l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni** (art. 29, co. 5, CCNL Scuola 2006/2009), **durante le ore di lezione, durante gli intervalli** (art. 99 del Regio Decreto 965/24) **e durante l'uscita degli alunni e delle alunne dalla scuola.**

Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all'interno dello spazio antistante la scuola, cioè fino alla porta o cancello. **Il docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno ad un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe.**

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile (*culpa in vigilando*). La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può essere sollevato da tale responsabilità solo al verificarsi di entrambe le seguenti circostanze:

1. risulta essere stato presente al momento dell'evento;

2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché manifestatosi in modo imprevedibile e repentino.

Nelle citate ipotesi di responsabilità, il docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). **Pertanto, sul docente grava una presunzione di responsabilità che può essere risolta solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.**

L'obbligo di vigilanza si estende a tutta l'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici **o in quelli di pertinenza**), quindi la responsabilità dei docenti non è limitata solo all'attività didattica, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980. **È anche importante ricordare che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.** È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, **il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Il collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, nonché per sorvegliare gli alunni e le alunne che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata indispensabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che dalle ore stabilite dal piano di lavoro, oppure fissate anche mediante qualsiasi ordine di servizio che abbia sostituito o integrato disposizioni precedenti, i collaboratori scolastici siano alle rispettive postazioni e prestino la dovuta vigilanza sugli alunni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti **sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.** E' opportuno che i docenti, durante questi 5 minuti, si trovino accanto alla porta dell'aula, aperta, in modo da poter vigilare l'interno della classe e la parte di corridoio immediatamente vicina.

Quest'ultima disposizione non riguarda il primo giorno di scuola in cui i docenti **della prima ora delle classi prime** accompagnano gli alunni in aula dopo averli accolti nei pressi dell'ingresso loro assegnato (si veda la [Circolare n.7 del 13/09/2022](#))

I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. **Saranno vigilati dai collaboratori scolastici, inoltre, i passaggi degli alunni tra i cancelli e le porte di ingresso.**

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti secondo l'orario, permanendo in aula, nel corridoio o nel cortile della scuola (in qualsiasi luogo, usuale o precedentemente autorizzato dal dirigente, in cui abbia luogo l'intervallo), per poter vigilare sugli alunni in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per evitare eventi a danno di cose o persone. Particolare attenzione deve essere posta quando l'intervallo viene trascorso nel cortile della scuola (talvolta nei plessi di Caliseo o San Domenico): si raccomanda ai docenti di disporsi in modo da poter controllare gli ampi spazi esterni. È inoltre obbligatorio che al suono della campanella di fine intervallo tutte le classi ritornino ordinatamente nelle loro aule.

I collaboratori scolastici, per favorire il cambio dei docenti nelle aule, e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

USCITA DALL'AULA

I docenti concedono agli alunni l'uscita dall'aula al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro (nel senso di monitorare il tempo che trascorre mentre l'alunno/a è fuori). La concessione dell'uscita, in ogni caso, avviene secondo il buon senso del docente che valuta se concederla o meno fuori dell'intervallo.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, esclusivamente nelle aree attinenti alla motivazione per cui lo studente richiede di allontanarsi dalla classe e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione.

È vietato in ogni caso allontanare gli alunni dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente, anche in caso di comportamento gravemente irrispettoso da parte degli alunni.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile, sempre però in piena sicurezza. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva (fatti salvi casi di assoluta necessità). **Gli alunni ovviamente non si allontaneranno di loro iniziativa.**

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora o che, comunque, non erano in classe durante l'ora precedente, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto.

In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al dirigente o al responsabile di plesso anche tramite la segreteria.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

In caso il cambio d'ora del docente avvenga in luogo diverso dall'aula (ad esempio palestra, laboratorio, cortile, etc.), le regole da seguire sono le stesse.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO "AULA – USCITA DALL'EDIFICIO" AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche, presso la porta di uscita dell'edificio scolastico o cancello, è presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti e di assicurarsi che gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto salgano sul mezzo di trasporto. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni fino all'uscita dalla porta o dal cancello.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti assegnati in quell'ora di lezione. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente che svolge attività di Scienze Motorie.

È richiesta la massima attenzione per evitare eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro corretto uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle attrezzature in uso in palestra, o della strumentistica dei laboratori. Il docente impedirà agli alunni di utilizzare qualsiasi attrezzatura, dispositivo o materiale che risulti palesemente manomesso, non integro e/o pericoloso.

È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro o altro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente al dirigente, ai suoi delegati e/o ai responsabili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

Durante le ore di lezione tutte le porte esterne ed i cancelli rimarranno chiusi e saranno aperti solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. **Le persone esterne accedono (motivatamente) ed escono soltanto dagli ingressi principali di ciascun plesso e le porte vengono aperte per il breve tempo necessario al transito.**

È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al dirigente scolastico ed ai suoi collaboratori e quindi ai genitori (se commessi dagli alunni).

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito di norma nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92, fatti salvi gli adattamenti del caso, ad esempio presenza di alunne/i con disabilità e/o altri motivi). Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24, riconoscendo che questa regola sia applicabile con il dovuto buon senso. Ad esempio, in caso di pernottamenti, non si potrà pretendere la vigilanza durante le ore notturne all'interno delle stanze dell'albergo assegnate agli alunni. I docenti sono responsabili del comportamento degli alunni. **In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.** I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi o pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quale:

- a) la richiesta di immediata sostituzione della camera con altra priva di pericoli ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- b) tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- c) in caso estremo, in cui non sia possibile eliminare o minimizzare un pericolo concreto, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore (docente di sostegno) fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

OGGETTI O MATERIALI PERICOLOSI

Chiunque (docente, collaboratore scolastico, personale interno o esterno a qualsiasi titolo presente) si accorga che un alunno o un'alunna abbia con sé un oggetto potenzialmente pericoloso per sé o per gli altri (temperino, coltello, bastone, oggetti metallici appuntiti come lame, spade, etc.) o anche un materiale pericoloso (alcool etilico, qualsiasi liquido corrosivo o potenzialmente pericoloso, etc.) oppure bevande alcoliche, sigarette, sostanze comunque non consone alla detenzione da parte di un minore, seguirà il seguente protocollo:

1. **Contesterà tempestivamente all'alunno/a il possesso dell'oggetto/materiale pretendendone la consegna immediata;**
2. Requisito il materiale **informerà il dirigente scolastico o suo sostituto oppure il responsabile di plesso affinché venga avvisata la famiglia e posto l'oggetto/materiale in luogo sicuro;**
3. **In caso l'alunno/a si rifiuti di consegnare, informerà immediatamente il dirigente scolastico o suo sostituto oppure il responsabile di plesso affinché vengano avvisati nell'ordine i carabinieri e la famiglia; intanto prenderà ogni ragionevole misura per evitare danno all'alunno/a stesso/a o alle altre persone presenti. L'alunno/a comunque non dovrà mai essere lasciato solo in possesso dell'oggetto/materiale pericoloso.**

Il protocollo va applicato in qualsiasi luogo (aula, corridoio, cortile, palestra, pertinenze della scuola, altro luogo **anche esterno al cancello, come la zona antistante l'ingresso**) o circostanza **e da qualsiasi adulto presente.**

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D. Lgs. n. 81/2008 **ed a provvedere ad avvisare la famiglia sempre,** indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo.

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

1. valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente il dirigente e/o il suo sostituto o referente di plesso e la famiglia dell'infortunato;
2. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso del plesso, il quale se lo ritiene necessario, fa chiamare tempestivamente il "118";
3. in caso di trasporto in ambulanza, l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto un docente o un collaboratore scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della famiglia;
4. il docente è tenuto a segnalare l'accaduto alla segreteria ed a compilare l'apposito modello di denuncia e farlo avere al più presto per avviare le procedure assicurative.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di Sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del C.d.S. del 27.01.1982). *“Nella giornata di sciopero i docenti non aderenti ed il personale non docente presente in servizio, devono accogliere e vigilare, oltre a quelli della propria classe, anche gli eventuali alunni che si presentassero a scuola, pur regolarmente preavvertiti. (...) Nessun minore deve essere respinto o lasciato privo di vigilanza: in situazioni di emergenza l'obbligo di vigilanza prevale sullo svolgimento dell'attività didattica.”*

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le regole sulla vigilanza impartite con la presente circolare. **La circolare è conservata agli atti di ogni plesso. La pubblicazione sul Sito obbliga tutto il personale alla conoscenza della presente circolare.** Le norme attribuiscono precisi obblighi e responsabilità ai docenti ed ai collaboratori scolastici, ma la centralità della materia ed i connessi risvolti sul piano della salute e della sicurezza impongono di richiamare tutto il personale scolastico a cooperare a tale delicato compito.

Ogni operatore a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza. Ciò allo scopo di evitare episodi che possono pregiudicare la sicurezza degli alunni.

L'obbligo della vigilanza costituisce una funzione essenziale della professionalità di ciascun/a docente che, in caso di mancata o inadeguata vigilanza dei minori a lui/lei affidati, può incorrere nella “culpa in vigilando”, con le conseguenti responsabilità penali, civili, amministrativo – patrimoniali e disciplinari.

Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente, grava anche sul personale ATA se pure nei limiti fissati dai C.C.N.L. (C.C.N.L. 4.8.1995 e modificata dal C.C.N.L. 26.5.1999, come pure il C.C.N.L. 2006/2009 e seguenti).

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

Gli alunni possono uscire dalla scuola senza accompagnatori solo se i genitori hanno provveduto ad autorizzare mediante modulo di iscrizione o, successivamente, mediante apposito modulo.

I docenti, in caso di mancato ritiro dell'alunno avviseranno la segreteria allo scopo di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; **l'alunno/a viene trattenuto/a a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo/la affida al personale in servizio.** Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno ed al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

Nel caso l'alunno/a non venga ritirato/a dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

In caso il mancato ritiro si ripeta, il docente coordinatore convocherà i genitori per un colloquio esplicativo, **informando anche il dirigente scolastico.**

La presente circolare aggiorna e sostituisce qualsiasi altra direttiva precedente sulla vigilanza ed è ritenuta nota a tutto il personale, docente e non docente, alle ore 13:00 del 14/09/2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola De Marco
(firmato digitalmente)